

Guida per i detenuti del carcere di Sollicciano



**Guida ragionata alle regole penitenziarie
e ai servizi per i detenuti**

ITALIANO

2° edizione ottobre 2009

Comune di Firenze
Assessorato alle Politiche Sociosanitarie

Guida per i detenuti del carcere di Sollicciano

**Guida ragionata alle regole penitenziarie
e ai servizi per i detenuti**

ITALIANO
2° edizione ottobre 2009

Pubblicazione promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Firenze, in collaborazione con la Direzione del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano e della Casa Circondariale Gozzini.

Testi: Direzione NCP Sollicciano - Ufficio Pedagogico;

Asl 10 - Sanità Penitenziaria;

Associazione Altro Diritto;

Ufficio Interventi Carcere del Comune di Firenze.

Coordinamento: a cura di Marco Verna - Ufficio Interventi Carcere, Via Verdi, 24 - Firenze - tel. 055.2769785 - mail m.verna@comune.fi.it
www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/garanti/garante_detenuti/informazione/area_carcere/index.html

Traduzione testi: Cooperativa Sociale Cat Onlus

Grafica ed impaginazione: Studio Dueeventi Comunicazione

Stampa: Tipografia Comunale di Firenze

Il testo è disponibile nelle seguenti lingue: Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Inglese, Romeno, Spagnolo, Serbo Croato.

Si ringrazia la redazione di "Ristretti" per aver fornito il testo-base.

»»» **Indice** «««

➤ Presentazione dell'Assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Firenze _____	7
➤ Presentazione del Direttore del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano _____	9
➤ Presentazione del Direttore della Casa Circondariale a custodia attenuata M. Gozzini _____	11
➤ 1. Vita dell'Istituto e rapporto con gli operatori _____	13
1.1 Le prime ore da detenuto _____	13
1.2 Le norme di comportamento _____	14
1.3 Il personale dell'Istituto _____	16
1.4 I colloqui, le telefonate e la posta _____	18
1.5 La spesa _____	19
1.6 La domandina _____	20
1.6.1 Trasferimenti _____	21
1.7 Le scuole, la formazione professionale, le attività culturali e sportive _____	22
1.7.1 Commissione Vitto _____	23
1.7.2 Commissione Detenuti _____	23
1.8 Il Codice Fiscale _____	23
1.9 L'Assistenza religiosa _____	24
1.10 Votazioni politiche e referendum _____	24
1.11 Il Garante dei diritti dei detenuti _____	24
1.12 Sezione femminile _____	25
➤ 2. La Casa Circondariale Mario Gozzini - Firenze (Solliccianino) _____	26
➤ 3. Tutela della salute in carcere _____	27
3.1 Regole generali per una vita in carcere più sana possibile _____	27
3.2 L'importanza dell'igiene _____	28
3.3 Rapporti con il servizio sanitario _____	28
➤ 4. Leggi di maggior interesse penitenziario _____	31
4.1 Il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) _____	31
4.2 Motivi per i quali si trova in carcere _____	32

4.3	Il processo e le varie forme di giudizio: _____	34
	Il giudizio abbreviato	
	Il patteggiamento	
	Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico	
	Il giudizio direttissimo	
	Il giudizio immediato	
	Il giudizio ordinario	
4.4	I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione: _	36
	La liberazione anticipata	
	I permessi premio	
	Il lavoro esterno	
	La semilibertà	
	L'affidamento in prova ai servizi sociali	
	L'affidamento in prova in "casi particolari"	
	L'ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria	
	La detenzione domiciliare	
4.5	Indulto _____	45
➤	5. Gestione dei rapporti giuridici con le istituzioni _____	46
5.1	Il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell'espulsione _	46
5.2	Il rinnovo del permesso di soggiorno _____	47
5.3	Le regole penitenziarie europee _____	48
5.4	Trasferimento all'estero delle persone condannate _____	48
	Come chiedere il trasferimento	
	Cosa succede dopo il trasferimento	
5.5	L'extradizione _____	49
➤	6. Gestione dei rapporti economici con le istituzioni _____	51
6.1	La multa, l'ammenda, la conversione in libertà controllata o in lavoro socialmente utile _____	51
6.2	Le spese processuali e di mantenimento in carcere _____	52
6.3	Il risarcimento del danno _____	53
➤	7. Sportello documenti e tutele _____	55
7.1	Benefici a sostegno del reddito e altri documenti _____	55
7.2	Residenza anagrafica _____	55
7.3	Documento d'identità personale ed altri certificati anagrafici _	56

7.4 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti _____	56
7.5 Assegni familiari _____	57
7.6 Iscrizione al collocamento ordinario e per i disabili _____	59
7.7 Pensioni di anzianità, invalidità e sociale _____	60
➤ 8. Rete cittadina dei servizi per l'Esecuzione penale interna ed esterna al carcere _____	61
8.1 Uffici Pubblici _____	67

> **Presentazione dell'Assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Firenze** <

Sono quasi passati tre anni dalla prima edizione di questa guida. Una guida che era nata direttamente dalle sollecitazioni dei cittadini reclusi e che aveva l'obiettivo di rendere più semplice la permanenza negli istituti penitenziari. La velocità con cui sono andate esaurite le copie della prima edizione, unite alle richieste che continuano ad arrivare ci ha convinto a procedere con la seconda edizione.

Rispetto alla prima edizione è stata aggiornata il capitolo con le associazioni ed enti, e quello sulla salute, inoltre è stata aggiunta una parte sull'Istituto Mario Gozzini.

Stefania Saccardi
*Assessore alle Politiche Sociosanitarie
del Comune di Firenze*



Presentazione del Direttore del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano

Saluto con piacere l'uscita in stampa di questa Guida per i Detenuti, tradotta in più lingue, da distribuire alla popolazione ristretta nell'Istituto fiorentino di Sollicciano.

È fortemente sentita dall'Amministrazione Penitenziaria la necessità di migliorare la comprensione delle regole organizzative del carcere, delle figure istituzionali di riferimento, delle regole di base, formali ed informali, che rendono possibile la convivenza in Istituto, di rendere migliore e più funzionale la comprensione reciproca tra detenuti e personale e, in ultima analisi, di rendere possibile l'esercizio dei diritti di cui sono titolari i detenuti.

È nota la presenza, negli Istituti di pena fiorentini ed in quelli di tutta Italia, di detenuti stranieri (circa il 60%) che non parlano e non capiscono bene l'italiano e di detenuti italiani con bassa scolarità e con difficoltà d'integrazione personale e sociali.

Entrambe le categorie hanno notevoli problemi nel comprendere le normative carcerarie, sotto il profilo dei doveri, delle regole, dei limiti della vita carceraria, ma anche dei diritti, quali quello alla salute, al lavoro, ai colloqui, alla possibilità di accedere alle misure alternative, nonché, ed è fondamentale, al diritto stesso a comprendere le norme.

Una delle possibilità per far fronte a questa situazione, utilizzata anche in altre carceri d'Italia, è quella di redigere una guida in più lingue che permetta ai detenuti di migliorare le loro conoscenze delle normative e la loro interazione con il personale del carcere.

La realizzazione di questa Guida è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Direzione dell'Istituto di Sollicciano, in particolare dell'Area Pedagogica, dell'Area Sanitaria e dell'Area Sicurezza - Polizia

Penitenziaria, il Comune di Firenze - Ufficio Interventi Carcere, e l'Associazione "Altro Diritto", che ringraziamo. □

Il Direttore
Dr. Oreste Cacurri



Ringrazio il Comune di Firenze che come di consueto viene incontro a quelle che sono le necessità della popolazione detenuta di questo Istituto e l'aggiornamento della Guida dimostra questa attenzione.

L'importanza di questo opuscolo è stata già evidenziata nel momento in cui è stata stampata la prima edizione che è stata di grande utilità ed ha permesso a tutti i detenuti - in particolare a quelli stranieri - di essere informati sull'organizzazione dell'Istituto e sulle norme penitenziarie in maniera semplice e comprensibile.

A distanza di due anni procedere ad un suo aggiornamento era cosa opportuna e necessaria dal momento che il carcere, come ogni organizzazione, ha processi di mutamento, e che le norme giuridiche sono anch'esse soggette a modifiche.

È infine doveroso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa nuova edizione: l'Area Educativa e della Sicurezza dell'Istituto, l'Associazione *Altro Diritto*, i medici recentemente transitati alla Servizio Sanitario Regionale, ma soprattutto l'Ufficio Interventi Carcere del Comune di Firenze che ha coordinato con tenacia e dedizione le attività dei vari operatori. □

Dr. Oreste Cacurri

> **Presentazione del Direttore della Casa** < **Circondariale a custodia attenuata M. Gozzini**

Con-vivere, ovvero stare insieme agli altri, presuppone la necessità di contemperare le proprie esigenze con quelle degli altri e questo non è facile per nessuno. Non lo è, a maggior ragione, per coloro che si trovano nelle condizioni di una forzata coesistenza. Credo, pertanto, che una guida che agevoli e migliori la convivenza nel carcere non possa che essere accolta con grande interesse per gli indubbi positivi effetti che potrà generare.

Ciò vale anche per la C.C. a custodia attenuata che porta in nome di M. Gozzini e che da 20 anni opera nel territorio fiorentino dove è più nota come “ Solliccianino”.

Questo luogo, dove comunque si sconta la pena secondo le regole previste, appunto, dalla legge Gozzini è nato con la finalità di ridurre il danno esistenziale derivato dalla detenzione, utilizzando quel tempo in attività che producano nelle persone detenute ripensamenti sulla propria vita e facciano loro trovare stimoli per ripartire con progetti nuovi: imparare dagli errori per non riprodurre errori. Il carcere a custodia attenuata si propone di offrire opportunità a chi le vuole cogliere e sicuramente propone a tutti un ambiente meno affollato, dove le relazioni con i compagni e con gli operatori possano caratterizzarsi per serenità e correttezza, mentre le giornate trascorrono in maniera più impegnata e proficua. Questo carcere, però, pretende da chi chiede di esservi trasferito (per le modalità di trasferimento all’Istituto Gozzini vedasi il Capitolo 1 paragrafo 1.6.1) il rispetto delle regole, l’impegno nelle attività quotidiane, la capacità di condividere con gli altri gli spazi comuni e l’intera giornata con stili ed atteggiamenti nuovi e diversi, improntati alla solidarietà ed al confronto reciproco. Si chiede inoltre la totale astensione dall’uso di bevande alcoliche e si prevede un costante controllo sull’uso di sostanze stupefacenti.

La vera ragione a spingere verso la richiesta di trasferimento presso la custodia attenuata, quindi, dovrà essere la motivazione al cambiamento e non la semplice, anche se comprensibile, necessità di trascorre meglio il periodo di carcerazione.

La presente guida può, pertanto, essere un utile strumento di informazione per una eventuale scelta più consapevole da parte dei detenuti della limitrofa Casa Circondariale, ed anche per questo si è grati

all'Assessore comunale e a quanti hanno contribuito alla sua redazione nel convincimento che sarà un utile contributo per apportare cambiamento e miglioramento nelle nostre strutture penitenziarie.

Dott.ssa Maria Grazia Grazioso



1. Vita dell'Istituto e rapporto con gli operatori

> 1.1 Le prime ore da detenuto

Questa guida le è stata consegnata assieme alla fornitura (lenzuola, piatti, etc.) e le serve per capire cosa le sta succedendo, come esercitare i diritti che le sono riconosciuti e conoscere le regole che è tenuto a rispettare. Lei passa innanzitutto dall'Ufficio Matricola, (l'ufficio che conserva il fascicolo con i dati personali) dove la perquisiscono, le prendono le impronte, le foto e i dati anagrafici.

Le chiedono inoltre se ha problemi di convivenza con gli altri detenuti. Se ne ha, le viene chiesto di sottoscrivere una dichiarazione motivata e, per la sua sicurezza, verrà accompagnato nella sezione "protetti". Le vengono tolti i soldi, tutti gli oggetti di valore (anelli, catenine, etc.), oltre all'orologio, la cintura, e gli altri oggetti che necessitano di un controllo. Può tenere con sé oggetti preziosi personali di modico valore. In seguito potrà richiedere, con domanda scritta indirizzata al Direttore e specificando i motivi della sua richiesta, la restituzione degli oggetti depositati di cui ha bisogno: la cintura, l'orologio (se non ha un valore superiore a € 100-150), e gli altri oggetti. Quando viene visitato dal dottore le viene chiesto, tra le altre cose, se è tossicodipendente: la sua dichiarazione è importante, perché da essa dipenderà il tipo di trattamento cui sarà sottoposto.

Terminate le procedure per l'ingresso, viene accompagnato nella sua stanza. Le viene dato da un agente un foglio, nel quale sono descritte le condizioni della stanza. Prima di firmarlo, controlli che tutti gli oggetti siano nelle condizioni descritte e, se c'è qualcosa di rotto, chieda che sia scritto sul foglio, perché eventuali danni riscontrati in seguito, durante o al termine della sua permanenza, le saranno addebitati. Se si trova in regime di isolamento è perché lo ha disposto il magistrato (deve essere scritto nell'ordine di carcerazione) e rimarrà isolato fino a quando la disposizione non verrà annullata.

È stato informato del suo diritto di avvertire i familiari (o altre persone) che si trova in carcere? Lo può fare con un telegramma, o con una lettera. Le spese postali sono a suo carico ma, se non ha soldi, l'amministrazione si fa carico della spedizione della lettera (a busta aperta) o del telegramma.

Nel telegramma può solamente dare notizia del suo ingresso nell'Istituto, dalla libertà o per trasferimento da un altro carcere. Può chiedere, con una domandina (modulo per fare le richieste scritte) il necessario (francobollo e carta) per la lettera, oppure l'inoltro del telegramma a spese dell'amministrazione. Si ricordi di specificare che chiede questo perché si trova senza soldi.

Se non ha un difensore, può nominarlo: chiedi di parlare con l'Ufficio Matricola, dove trova la lista degli avvocati del circondario e può scegliere il suo. (La lettera o il telegramma del precedente paragrafo possono essere inviati anche al difensore che ha scelto).

Se lei è straniero può chiedere al momento dell'ingresso che l'Ambasciata o il Consolato del suo paese siano avvertiti del suo arresto: questo verrà fatto dall'Ufficio Matricola.

Durante la detenzione se si trova in difficoltà con la lingua e necessita di un aiuto, può chiedere all'Ufficio Educatori l'intervento di un mediatore linguistico-culturale, un operatore che parla la sua lingua, è vincolato al segreto professionale e può spiegarle ciò che non capisce.

> 1.2 Le norme di comportamento

La vita carceraria è regolata da una legge che si chiama Ordinamento Penitenziario (O.P.: è la legge carceraria italiana). L'ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento rieducativo, quindi il carcere è un luogo dove ci sono regole precise: conoscerle e rispettarle serve anche a non peggiorare la sua situazione.

L'Ordinamento Penitenziario prevede che lei:

- osservi le norme che regolano la vita dell'Istituto;
- osservi le disposizioni impartite dal personale;
- abbia un comportamento rispettoso nei confronti di tutti.

Tutte le infrazioni del Regolamento di Esecuzione (legge carceraria che precisa l'O.P.) comportano una sanzione, che può essere:

- il richiamo (è la sanzione più leggera, il richiamo rivolto in privato da parte del Direttore);
- l'ammonizione (è il richiamo rivolto dal Direttore alla presenza di altre persone);
- l'esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni: non si può andare nella saletta (sala con dei giochi per la ricreazione al chiuso), né si può partecipare alle attività ricreative ma si può andare a scuola;
- l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta, per non più di dieci giorni;
- l'esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave: si resta isolati in cella; si può uscire soltanto per un'ora d'aria e per la doccia, da soli).

Un comportamento scorretto, inoltre, può farle perdere il diritto alla liberazione anticipata (lo sconto di pena previsto per la buona condotta che è di 45 giorni per ogni semestre).

Quindi, per non avere conseguenze spiacevoli, eviti i comportamenti non consentiti, che sono quelli indicati nel Regolamento di Esecuzione:

1. negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
2. abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3. volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4. atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
5. giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
6. simulazione di malattia;
7. traffico di beni di cui è consentito il possesso;
8. possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
9. comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati

nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge (O.P.): "durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria";

10. atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è "luogo pubblico": i rapporti sessuali non sono consentiti);

11. intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

12. falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto;

13. appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione (in caso di danneggiamento le verrà richiesto di risarcire il danno provocato);

14. possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

15. atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'Istituto per lavoro o in visita;

16. inosservanza di ordini o prescrizioni (regole da rispettare durante l'affidamento o la detenzione domiciliare) o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;

17. ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge (O.P.): Permesso, Permesso-Premio, Semilibertà, Licenza per gli Internati;

18. partecipazione a disordini o a sommosse;

19. promozione di disordini o di sommosse;

20. evasione;

21. fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

> 1.3 Il personale dell'Istituto

Si rivolga agli Agenti (e agli altri operatori carcerari) usando il "lei"; loro sono tenuti a rispondere nello stesso modo ed a chiamarla con il suo cognome. Per regolamento non può conoscere i nomi del personale di Polizia Penitenziaria, quindi lo chiami con il grado che ha:

- Agente (spallina senza gradi, o con una singola freccia rossa);

- Assistente (spallina con due, o tre, frecce rosse);
- Sovrintendente (spallina con una, o più, barre argentate);
- Ispettore (spallina con uno, o più, pentagoni argentati);
- Commissario o Comandante (spallina con due o tre stelle argentate).

Oltre al personale di Polizia Penitenziaria, nell'Istituto sono presenti altri operatori:

- il Direttore;
- i Vicedirettori;
- gli Educatori;
- lo Psicologo;
- lo Psichiatra;
- l'Assistente sociale;
- gli Operatori del Ser.T.;
- i Volontari;
- i Mediatori linguistico-culturali;
- gli Insegnanti;
- il Cappellano;
- il Dirigente sanitario, il personale sanitario medico ed infermieristico (vedi capitolo "Tutela della salute").

Può chiedere di avere un colloquio attraverso una domandina (modulo per fare richieste scritte) alla Direzione. L'Ordinamento Penitenziario le garantisce anche la possibilità di entrare in contatto con il Magistrato di Sorveglianza (giudice del carcere) e con il Provveditore Regionale agli Istituti di Pena (il Funzionario responsabile di tutte le carceri della Toscana): può chiedere di essere sentito personalmente da loro, oppure può inviargli domande e reclami scritti. Se non ha il necessario per scrivere, l'Amministrazione è tenuta a fornirglielo.

Può inviare anche una lettera in busta chiusa: sulla busta scriva in modo chiaro a chi la manda e, sul retro, il suo nome.

Le istanze per il trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte:

- al Provveditore Regionale agli Istituti di Pena, quando chiede di essere

trasferito in un carcere dello stesso distretto (la Toscana);

■ al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando chiede il trasferimento in un carcere fuori dal distretto. (vedi punto 1.6.1)

➤ 1.4 I colloqui, le telefonate e la posta

Le spettano sei colloqui visivi al mese, della durata di un'ora, con familiari o conviventi. In casi particolari (per i quali deve specificare i motivi, in un'apposita richiesta da rivolgere al Direttore) i colloqui "possono" essere consentiti anche con altre persone. I colloqui possono durare anche più di un'ora: se non fa colloquio spesso, o se i suoi parenti vengono da lontano, può chiedere di riunire più ore, previste nel mese, in un solo colloquio.

Finché è imputato, l'autorizzazione ai colloqui viene concessa dal Magistrato che procede; dopo il processo di primo grado (il primo processo), viene concessa dal Direttore.

Una volta alla settimana può essere autorizzato a telefonare a familiari e conviventi, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, che va chiesta:

■ al Magistrato che sta procedendo nei suoi confronti, fino alla sentenza di primo grado (la prima sentenza); la domanda va sempre presentata alla Direzione dell'Istituto, che nel caso la trasmetterà a chi di competenza;

■ al Direttore dell'Istituto dopo la sentenza di primo grado e finché non sarà definitivo (definitivo è chi ha una condanna precisa e non può più fare appello).

Anche se proviene da un altro carcere, dal quale già telefonava ai familiari, deve chiedere l'autorizzazione ad effettuare le telefonate in questo Istituto e dovrà attendere alcuni giorni, prima di ottenerla. Una volta ottenuta l'autorizzazione, può chiedere con una domandina di fare la telefonata,

specificando il giorno e l'ora in cui vorrebbe effettuarla. Indichi nella domandina anche quale lingua utilizzerà durante la telefonata, se si tratta di lingua diversa dall'italiano.

I condannati per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4bis O.P. hanno diritto solamente a quattro colloqui e a due telefonate ogni mese. In questi casi, se ha necessità di avere dei colloqui in più, può chiedere al Direttore dell'Istituto di concederglieli, specificando bene i motivi della sua richiesta (ad esempio per favorire il mantenimento dei rapporti con la famiglia).

Può ricevere, al massimo, quattro pacchi al mese, portati dalle persone ammesse ai colloqui o ricevuti per posta, contenenti generi alimentari, vestiario e lenzuola personali, per un peso complessivo di 20 Kg. Tenga presente che ogni tipo di pacchetto postale, contenente qualsiasi oggetto (diverso dal materiale didattico), le verrà contato come pacco.

Può ricevere libri (non con copertina rigida), riviste e altro materiale didattico anche in eccesso al peso previsto. Abiti e scarpe imbottiti potrebbero non esserle consegnati, perché di difficile controllo, o perché non consentiti. Può inoltrare e ricevere posta, senza limitazioni. Sulle lettere deve sempre scrivere il suo nome e cognome. Il giudice che la sta valutando può sottoporre la corrispondenza a censura; in questo caso, sarà avvertito preventivamente e le lettere, in arrivo e in partenza, porteranno il visto della censura, se è sottoposto a censura, imbuchi la busta senza incollarla.

> 1.5 La spesa

Nell'Ufficio Matricola le hanno ritirato il denaro: presto le verrà consegnato un "libretto" di conto corrente, sul quale è scritta la somma di cui dispone e che verrà aggiornato con tutti i successivi carichi e scarichi. Il denaro lo può ricevere tramite vaglia postale o può essere lasciato a suo nome durante le visite all'Amministrazione del carcere. È vietato ricevere soldi tramite la corrispondenza.

Oltre ai tre pasti, che le vengono forniti dall'Amministrazione, può

acquistare altri generi alimentari e cucinarli (purché siano di facile cottura) con un fornello a gas, tipo camping, anch'esso in vendita al sopravvitto. Nell'interesse dei detenuti di religione islamica è stata eliminata dal vitto la carne di maiale.

Può acquistare tutti i prodotti (alimentari, detersivi, cartoleria, sigarette, etc.) che sono specificati sulla lista presente in ogni sezione. Se vuole altri prodotti, non compresi in questa lista, può chiederne l'acquisto tramite domandina.

Può spendere al massimo € 423,48 al mese (€ 105,87 la settimana), per comperare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa, quelli tramite domandina, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.

> 1.6 La domandina

La domandina è un modulo che le serve per chiedere alla direzione una vasta gamma di cose:

- colloquio con il Direttore;
- colloquio con il Comandante o Commissario;
- colloquio con l'Ispettore del reparto ove si trova;
- colloquio con il responsabile dell'Ufficio Matricola (se ha problemi giuridici);
- colloquio con l'educatore;
- colloquio con gli assistenti sociali dell'UEPE (se ha qualche problema che riguarda la sua vita all'esterno del carcere);
- colloquio con gli operatori del Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze) se è tossicodipendente;
- colloquio con lo psicologo;
- colloquio con il cappellano;
- colloquio con gli assistenti volontari autorizzati;
- colloquio con il mediatore culturale della lingua di appartenenza;
- l'acquisto di prodotti non compresi nell'elenco della spesa (Mod. 72);
- un sussidio, se è senza soldi (per l'acquisto di prodotti per la pulizia, francobolli, etc., compatibilmente col bilancio dell'Istituto);
- libri in prestito dalla biblioteca;
- cambiamento di cella o di sezione;

- altro... (specifichi bene i motivi, scrivendo anche sul retro, se lo spazio non è sufficiente).

I moduli delle domandine può chiederli allo scrivano (detenuto che aiuta gli altri detenuti a scrivere le richieste) e/o all'Agente in servizio nella sezione.

Oltre alle domandine, sono disponibili altri moduli, con i quali può chiedere:

- i benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario;
- di effettuare le telefonate con i familiari e i conviventi;
- di partecipare ai corsi e alle attività organizzate;
- se non ha soldi, di ottenere indumenti e prodotti per l'igiene personale ("Progetto Giobbe").

Le domandine e le richieste di partecipare a corsi ed attività, vanno imbucate nella cassetta della posta, le istanze di "misure alternative" vanno invece consegnate per il tramite dello scrivano al capoposto o al caporeparto (sono agenti di Polizia Penitenziaria). Può rivolgere richieste, comunicazioni ed impugnazioni all'autorità giudiziaria da cui dipende consegnandole all'agente dell'Ufficio Matricola che quotidianamente le ritira nei vari reparti.

Se vuole comunicare al Direttore, o al Comandante, delle esigenze o dei problemi particolari, può farlo inviandogli una lettera in busta chiusa (che non va affrancata).

> 1.6.1 Trasferimenti

1. Il trasferimento ad altro Istituto di Pena della Regione Toscana deve essere richiesto al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana - via Bolognese, 84, Firenze.
2. Il trasferimento ad altro Istituto di Pena nel resto d'Italia deve essere richiesto al DAP - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma - largo L. Daga, 2, 00164, Roma.
3. Il trasferimento presso il limitrofo Istituto a custodia attenuata M.

Gozzini, meglio noto con il nome di "Solliccianino", dove si attua un trattamento avanzato nei confronti dei detenuti tossicodipendenti e/o appartenenti all'area del disagio giovanile, deve essere richiesto alla Direzione di Sollicciano su apposito modulo, rivolgendosi agli educatori o all'assistente sociale del Ser.T.

In caso di accettazione il Provveditorato Regionale autorizzerà il trasferimento.

➤ 1.7 Le scuole, la formazione professionale, le attività culturali e sportive

Nell'Istituto vengono organizzati corsi scolastici e di formazione professionale, ma anche diverse attività culturali e sportive. Sono parte importante del "percorso" che gli operatori osservano, quindi se è ammesso a parteciparvi si impegni correttamente.

Queste attività possono anche agevolarla nell'imparare meglio la lingua italiana e le faranno apprendere informazioni e tecniche che le saranno molto utili quando tornerà libero: dall'uso dei computer, a competenze professionali di diverso tipo. Se porta a buon fine i corsi potrà conseguire attestati o diplomi scolastici e stabilire rapporti con operatori esterni, tutte opportunità che le renderanno più facile trovare un lavoro e avere una misura alternativa alla detenzione.

Per chiedere di essere iscritto ai corsi ed alle altre attività è sufficiente compilare l'apposito modulo che può avere dallo scrivano, ma tenga presente che verrà fatta una selezione (i posti disponibili, di solito, sono inferiori alle richieste) e che potrebbe anche rimanere escluso.

Partecipare ai corsi e alle attività aiuta a vincere la monotonia della carcerazione, permette di conoscere gente nuova e di imparare cose utili. Attento quindi agli avvisi, che trova nella sezione: quando riguardano un'attività che le interessa faccia la domandina, scrivendo: "chiedo di partecipare al corso di".

> 1.7.1 Commissione Vitto

È possibile far parte della "Commissione Vitto", cioè di una rappresentanza di detenuti, designata mensilmente per sorteggio, che controlla la preparazione del vitto e l'applicazione delle tabelle ministeriali in merito alla sua qualità e quantità. La rappresentanza suddetta può trasmettere le proprie osservazioni al Direttore.

> 1.7.2 Commissione Detenuti

È possibile far parte della "Commissione Detenuti", cioè di una rappresentanza di detenuti, designata mensilmente per sorteggio. La commissione è composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti, cura l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale. La Commissione Detenuti esprime i bisogni e le richieste collettive dei detenuti alle autorità. La Commissione è formata da un rappresentante per sezione e si riunisce di norma una volta alla settimana, in orario extra-lavoro ed extra-scuola. Una volta al mese la commissione è aperta alla comunità esterna.

> 1.8 Il Codice Fiscale

A chi chiederlo? Compili l'apposito modulo che le fornirà lo scrivano e lo consegni allo stesso scrivano che avrà cura di farlo avere all'Ispettore del reparto. In alternativa, qualora lo scrivano ne fosse sprovvisto, richiedi il modulo direttamente all'Ispettore.

Quando chiederlo? Può chiederlo in ogni momento. Il codice fiscale è necessario per svolgere attività lavorativa all'interno del Carcere.

> 1.9 L'Assistenza religiosa

In Istituto è presente un Cappellano ed ogni sabato mattina viene celebrata la S. Messa per i detenuti di religione cattolica. Se intende partecipare alla Messa dia il suo nominativo allo scrivano. Se professa un'altra religione può praticarla e chiedere di incontrare un ministro o rappresentante qualificato del suo culto.

> 1.10 Votazioni politiche e referendum

Il detenuto italiano che intende votare alla elezioni politiche (comprese le amministrative regionali, provinciali, comunali), ha diritto di farlo nel carcere in cui si trova ristretto, la procedura ed i limiti sono i seguenti:

1. possono votare solo i detenuti cittadini italiani;
2. possono votare solo i detenuti che non abbiano perso i diritti politici, cioè la facoltà di esprimere un voto (verificare in sentenza);
3. per votare, il detenuto deve dare comunicazione della sua intenzione alla Direzione dell'Istituto di Pena;
4. per votare, il detenuto deve comunicare al Comune di iscrizione alle liste elettorali (Comune di residenza) che intende votare presso il carcere in cui è ristretto;
5. per votare il detenuto deve essere in possesso del certificato elettorale, può portarglielo la sua famiglia se ne è in possesso oppure può chiederne una copia al Comune di residenza;
6. la Direzione dell'Istituto di Pena raccoglie le richieste di cui ai punti 4 e 5 e le spedisce ai Comuni di residenza.

Presso l'Istituto di Pena le autorità competenti istituiscono un seggio elettorale che permette ai detenuti di votare.

> 1.11 Il Garante dei diritti dei detenuti

A Firenze è presente il Garante dei diritti dei detenuti, una persona

nominata dal Sindaco di Firenze la quale si occupa di garantire il rispetto dei diritti delle persone ristrette in carcere.

Collabora con le autorità penitenziarie e degli enti locali, con l'associazionismo ed il volontariato per promuovere l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei detenuti.

È possibile scrivere a:

Garante dei Detenuti - Piazza Guelfa, 23 - 50123 - Firenze

tel. 055.2769138 / 055.2769137 - garante.detenuti@comune.fi.it.

> 1.12 Sezione femminile

Se vi trovate in carcere, avete un bambino di età tra i zero e i tre anni e non avete possibilità di ottenere arresti o detenzione domiciliari, potete tenere in carcere con voi il bambino fino al compimento del terzo anno di età.

All'interno della sezione femminile vi è una parte chiamata "Asilo Nido", attrezzata e predisposta ad accogliere le madri con i figli. Nell'AsiloNido ci sono spazi appositi per i bambini piccoli, con angolo giochi ed una cucina, dove si può cucinare autonomamente. Nell'Asilo sono attive Operatrici Volontarie dell'Associazione Telefono Azzurro per aiutare e seguire le donne.

È possibile scegliere il medico pediatra per il bambino; le visite possono essere effettuate dentro o fuori del carcere, in questo secondo caso i bambini sono accompagnati dalle volontarie.

Nell'Asilo Nido inoltre sono presenti le assistenti sanitarie.

I bambini, se permangono per un periodo di tempo non brevissimo, possono frequentare un Asilo Nido esterno al carcere, accompagnate da volontarie o da educatori.

2. La Casa Circondariale Mario Gozzini - Firenze (Solliccianino)

Nell'area adiacente a questo istituto penitenziario si trova l'Istituto a custodia attenuata (I.C.Att.) Mario Gozzini, meglio noto con il nome di "Solliccianino".

Tale struttura, dove si attua un trattamento avanzato nei confronti di detenuti giovani (fino a 40 anni), tossicodipendenti e non, ha l'obiettivo di utilizzare la pena come occasione per riflettere e riprogettare la propria esistenza. Il trasferimento all'I.C.Att. Gozzini deve essere richiesto alla Direzione di quel istituto su apposito modulo, rivolgendosi agli educatori o all'assistente sociale del Ser.T di Sollicciano. In caso di accettazione il Provveditorato regionale autorizzerà il trasferimento.

La capienza dell'istituto è di 60 posti ripartiti nelle cinque sezioni ordinarie. Ogni sezione consta di 8 celle con servizi (due triple e sei singole) e di un refettorio dove i detenuti consumano in comune i pasti e trascorrono parte del tempo libero.

Ogni giorno ciascun detenuto deve svolgere un'attività lavorativa nelle prime ore del mattino. Alle ore 13.30, dopo la consumazione del pasto, iniziano le attività scolastico-formative, alle quali tutti devono partecipare seguendo il loro piano individualizzato. Dopo le ore 17.00 e fino alle ore 18.45 circa si possono frequentare attività di tipo ricreativo e sportivo (teatro, campo sportivo, palestra ecc.). Dalle 19.00 si consuma il pasto serale. Alle ore 21.30 i detenuti rientrano nelle loro stanze.

Gli interventi di sostegno ed orientamento, individuali e di gruppo, sono costanti e, laddove è possibile, i familiari dei detenuti sono attivamente coinvolti nel progetto riabilitativo. Sono garantiti a ciascun soggetto interventi sanitari quotidiani, nonché quelli di tipo specialistico.

Presso la struttura M.Gozzini si trova anche la sezione di semilibertà di Firenze, dotata di camere da più posti letto ed un ampio refettorio-soggiorno.

Il reparto può ospitare circa 25 semiliberi.

3. Tutela della salute in carcere

➤ 3.1 Regole generali per una vita in carcere più sana possibile

In carcere, spazi ridotti e convivenza forzata, possono causare dei rischi per la salute. Osservi questi consigli di comportamento e la sua salute sarà più tutelata:

- tenga la finestra aperta il più possibile per garantire il ricambio d'aria;
- la mattina cerchi di alzarsi presto e di fare del moto: anche in cella è possibile fare ginnastica;
- sfrutti i momenti di socializzazione e utilizzi i momenti d'aria;
- non resti a letto tutto il giorno, altrimenti la notte avrà difficoltà a dormire.

Curi in modo particolare l'alimentazione e, soprattutto, si ricordi di:

- conservare bene i cibi deperibili (latte, carne, verdure fresche, ecc), soprattutto nella stagione calda e con il riscaldamento acceso;
- lavare bene verdura e frutta.

Durante il trattamento con psicofarmaci, metadone, subutex, alcover e antidolorifici non assuma vino: questo perché l'effetto alcool-farmaci è imprevedibile, pericoloso e può compromettere l'efficacia della cura. Si ricordi, comunque, che è vietato accumulare vino oltre la sua dose giornaliera di 1/2 litro.

Per rivendicare i suoi diritti eviti gesti di autolesionismo (tagliarsi, inghiottire lamette, assumere sovraddosaggi di farmaci): esistono mezzi legali e più efficaci per raggiungere il suo scopo.

Per non contrarre malattie infettive (AIDS, epatite B e C, sifilide ecc) si ricordi di:

- non farsi tatuaggi, anche perché aghi e altri strumenti non sterilizzati possono provocare infezioni anche gravi;

- non avere rapporti sessuali promiscui perché, oltre ad essere vietati dal regolamento carcerario, permettono di contrarre malattie quali AIDS e sifilide;
- non scambiare i suoi oggetti per l'igiene personale (rasoi, spazzolini, pettini ecc), perché possono inquinarsi a contatto con ferite di soggetti portatori di malattie quali l'AIDS;
- non scambiare la sua biancheria con altri detenuti perché c'è il rischio di contrarre scabbia, micosi e altre infezioni cutanee.

➤ 3.2 L'importanza dell'igiene

Al suo ingresso le verranno consegnati materasso, lenzuola, cuscino e corredo ad uso personale: controlli che tutto sia pulito. Quando entra in cella, anche se le sembra tutto pulito, lavi tutto accuratamente. Per regolamento deve curare la sua igiene personale e la pulizia della cella in cui si trova.

Si preoccupi di mantenere puliti quotidianamente i ripiani dove sistema il cibo, le stoviglie, il lavandino ed il water.

Se non dispone di soldi, attraverso il modulo del "Progetto Giobbe", chiedi all'Amministrazione prodotti per la sua igiene personale e per la pulizia della cella.

Le consigliamo di fare una doccia tutti i giorni o, comunque, quando è possibile. Abbia però cura di non entrare in doccia a piedi nudi per non contrarre micosi e/o verruche. Si ricordi che la doccia è di tutti, quindi la lasci sempre pulita ed eviti di utilizzarla per farsi la barba o per lavarci i suoi vestiti.

➤ 3.3 Rapporti con il servizio sanitario

I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura

e riabilitazione. I servizi sanitari dentro le carceri sono a carico dell'Azienda Sanitaria di Firenze che fornisce gratuitamente a tutti i detenuti, anche extracomunitarie e STP, farmaci, prestazioni mediche, infermieristiche, ambulatori di Salute mentale, dove prestano attività psichiatri e psicologi, il Ser.T e l'infettivologia per garantire cure continue ai detenuti sieropositivi. Ai bambini, al seguito della madre detenuta, è garantita l'assistenza del pediatra di base.

Al momento dell'ingresso in carcere lei sarà sottoposto a visita medica. Il medico valuta le sue condizioni fisiche e, se lo ritiene opportuno, prescriverà esami ematici e diagnostici. Le chiede anche di sottoporsi al test dell'HIV. Le consigliamo di acconsentire al prelievo, perché conoscere il proprio stato di sieropositività fa sì che le terapie oggi esistenti possano avere la massima efficacia. Si ricordi che il risultato del test è anonimo e non sarà divulgato.

Durante la visita il medico le chiederà anche notizie sulla sua salute. Le consigliamo di riferire se:

- è tossicodipendente o alcooldipendente lo dichiari, perché così potrà ottenere l'assistenza degli operatori sanitari del Ser.T che lavorano all'interno del carcere;
- ha o ha avuto malattie importanti;
- è affetto da allergie importanti, come ad alcuni cibi o a farmaci;
- ha problemi di masticazione, così il medico potrà valutare se indirizzarla all'odontoiatra.

Nel corso del suo soggiorno nel penitenziario può chiedere di accedere, attraverso un appuntamento da concordare con il personale infermieristico, a visite di medicina di base o specialistica. A queste visite può assistere, se lei lo richiede, un mediatore linguistico culturale.

Lei ha anche la possibilità di richiedere una visita di un medico esterno. In questo caso deve farne richiesta al Direttore, specificando la motivazione, affinché sia concessa l'autorizzazione all'ingresso.

Nel corso del suo soggiorno in carcere si ricordi queste regole fondamentali:

1. se avesse un malore improvviso informi subito l'Agente in servizio.

Le sarà fornito un primo soccorso dall'infermiere professionale di turno che, se riterrà opportuno, farà intervenire il medico di guardia;
2. la terapia va assunta secondo la prescrizione del medico ed è vietato accumulare farmaci (anche una sola dose giornaliera) o cederla ad altri detenuti. Non chieda all'infermiere professionale di modificare la terapia, perché questo è un compito che non rientra nelle sue mansioni. Se ha problemi di questo tipo prenoti una visita dal medico di base o dal medico specialista che le ha prescritto la cura.

Le prestazioni mediche attualmente attivate sono:

o Medico di base *che sostituisce il suo medico di medicina generale*
o Medico SIAS *che garantisce la presenza 24h su 24h della guardia medica*
o Medici specialisti *nelle seguenti branche che potranno essere ampliati in quanto è in corso la riorganizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria di Firenze:*

- Cardiologia
- Odontoiatria
- Ortopedia
- Dermatologia
- Chirurgia
- Oculistica
- Otorinolaringoiatria
- Neurologia
- Ginecologia
- Radiologia

4. Leggi di maggior interesse penitenziario

➤ 4.1 Il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio)

Se lei è cittadino italiano, oppure cittadino straniero ed ha un documento che attesti la sua identità, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ottenere così di non pagare il difensore e le spese riguardanti il suo processo, come quelle per consulenti tecnici ed investigatori.

Per avere il gratuito patrocinio è necessario avere un reddito inferiore a 9.732,84 euro all'anno, reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Questo limite aumenta di 1.032,91 euro per ogni persona convivente, nel caso che lei risulti convivente con i suoi familiari. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.756,75 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.789,66 euro, ecc.

Sono esclusi dal gratuito patrocinio gli imputati e i condannati per il reato di evasione fiscale, ed i soggetti già condannati per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al contrabbando e al traffico di stupefacenti, e per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Per avere il gratuito patrocinio deve presentare una richiesta tramite il Direttore del carcere, che autentica la sua firma e trasmette l'istanza al Giudice competente.

L'istanza deve contenere:

- l'indicazione delle generalità del richiedente e quelle di tutti i membri della sua famiglia anagrafica;
- il codice fiscale di tutti;

- l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica indicazione del reddito complessivo del richiedente e degli eventuali altri componenti la sua famiglia anagrafica.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza, e fino a che il procedimento non sia concluso, eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio.

Il richiedente straniero deve allegare alla dichiarazione una certificazione dell'Autorità Consolare, che confermi le sue dichiarazioni sui redditi prodotti all'estero. Il detenuto straniero può produrre il certificato dell'Autorità Consolare anche entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza (anche tramite il difensore o un proprio familiare). Nel caso di impossibilità a produrre tale certificato, lo stesso può essere sostituito da una autocertificazione.

Per quanto riguarda i redditi prodotti in Italia, basta la dichiarazione, anche se il Giudice può chiedere di produrre i documenti che ne comprovino la consistenza: in caso di impossibilità a produrre tale documentazione si può sostituirla con l'autocertificazione.

La firma di tutte le richieste va autenticata dalla Direzione rivolgendosi all'Ispettore responsabile di reparto.

> 4.2 Motivi per i quali si trova in carcere

La sua restrizione può essere motivata da:

- arresto in flagranza del reato;
- fermo di indiziato di delitto;
- esecuzione di un'Ordinanza di custodia cautelare del Giudice;
- esecuzione della pena (fase che segue il provvedimento di condanna definitiva);

Nei primi due casi il Giudice la deve incontrare entro 96 ore: o convaliderà l'arresto o il fermo, oppure la rimetterà in libertà.

Nel terzo caso il Giudice dovrà interrogarla entro cinque giorni. Se si trova in custodia cautelare, il Pubblico Ministero (P.M.) (Giudice dell'accusa) può interrogarla solo dopo che l'abbia interrogata il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.). La custodia cautelare può essere applicata solo nei seguenti casi (esigenze cautelari):

- rischio di reiterazione del reato;
- concreto pericolo di fuga;
- rischio di inquinamento delle prove.

Per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis Codice Penale - C.P.) la custodia cautelare in carcere è sempre applicata, a meno che non vi siano elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Per il reato di violenza sessuale la custodia cautelare in carcere è sempre applicata.

I termini massimi di durata della custodia cautelare sono di 3, 6 mesi o un anno (a seconda della gravità del reato) a partire dal giorno dell'arresto fino al rinvio a giudizio (udienza preliminare).

Per casi complessi e reati gravi i termini possono essere sospesi, durante lo svolgimento dei processi, e prorogati, anche più volte.

Il tetto massimo della custodia cautelare, tenuto conto di tutte le fasi e le possibili proroghe e sospensioni, non può superare i 2, 4 o 6 anni, a seconda della gravità del reato, dall'arresto alla sentenza definitiva.

L'Ordinanza che dispone la custodia cautelare può essere impugnata presentando un'istanza al Tribunale della Libertà (tribunale che decide in merito alla necessità o meno di custodia cautelare) entro dieci giorni dal momento in cui le è stata notificata.

> 4.3 Il processo e le varie forme di giudizio

> Il giudizio abbreviato

All'udienza preliminare, invece di rinviarla a giudizio, il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.) può decidere e chiudere subito il processo: in tal caso, la pena è diminuita di un terzo.

La richiesta di applicazione del rito abbreviato deve essere formulata dall'imputato personalmente o a mezzo di un procuratore speciale. Salvo il caso in cui la richiesta sia subordinata ad una integrazione probatoria (c.d. giudizio abbreviato condizionato), il Giudice è tenuto ad accoglierla e, conseguentemente, a disporre il giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato può essere applicato anche ai reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo con o senza isolamento diurno.

> Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti)

È l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) sulla pena da infliggere. Il patteggiamento è possibile quando, tenuto conto delle circostanze attenuanti e della diminuzione prevista per il rito (fino ad 1/3), la pena da infliggere non supera i cinque anni (salvo che per alcuni reati di particolare gravità indicati o comunque richiamati dal comma 2 dell'art 444 c.p.p.) per i quali viene applicato il limite dei due anni. L'imputato ha l'onere di chiedere il patteggiamento all'udienza preliminare, e salvo il caso di ingiustificato rifiuto del P.M. o di rigetto da parte del Giudice, l'istanza non può essere rinnovata durante il dibattimento.

> Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico

Per i reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare, il rito abbreviato ed il patteggiamento possono essere richiesti all'udienza dibattimentale, prima che inizi il dibattimento.

> Il giudizio direttissimo

Quando c'è stato l'arresto in flagranza di reato, se non sono necessarie ulteriori indagini, entro 48 ore dall'arresto il P.M. può chiedere che si proceda, oltre che alla convalida dell'arresto, anche al giudizio direttissimo. Se l'arresto è già stato convalidato, o in caso di confessione, il P.M. può procedere a giudizio direttissimo:

- entro 15 giorni dall'arresto, nel primo caso;
- dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, nel secondo caso.

Durante questa fase lei può chiedere, se ha interesse, il rito abbreviato o il patteggiamento. In ogni caso può chiedere un termine, per preparare la difesa, non superiore a dieci giorni.

> Il giudizio immediato

Se la prova appare evidente il P.M. può chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) il giudizio immediato entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il decreto del G.I.P. che dispone il giudizio immediato deve essere notificato almeno 30 giorni prima della data del processo.

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Trascorso questo termine non è più possibile chiedere né abbreviato né patteggiamento.

> Il giudizio ordinario (è la forma normale di celebrazione del processo)

Viene celebrato davanti al Tribunale, che può essere composto, a seconda dei casi, da uno o da più Giudici nella data che è stata fissata dal G.U.P. alla fine dell'udienza preliminare, o a seguito di citazione diretta del P.M. per tutti quei reati nei quali non è prevista l'udienza preliminare. Iniziata l'udienza, il P.M. e i difensori chiedono l'ammissione delle prove.

Vengono interrogati prima i testimoni contro l'imputato, poi quelli a favore dell'imputato. Se vuole può chiedere di essere esaminato, o accettare il suo esame, se richiesto dal P.M.. In questo caso, dovrà rispondere alle domande dell'accusa, della difesa, ed eventualmente del Giudice. Può comunque, in qualsiasi momento del processo, anche prima che il Giudice si ritiri per decidere, fare delle dichiarazioni spontanee.

Terminata l'acquisizione delle prove inizia la **discussione**, che si concluderà con la **sentenza**. Può impugnare le sentenze del rito ordinario e di quello abbreviato presentando **appello** alla Corte d'Appello competente (la dichiarazione scritta di appello, a pena di inammissibilità, deve indicare il provvedimento impugnato e la sua data, il Giudice che lo ha emesso, e i motivi di impugnazione (opposizione alla decisione del Giudice) oppure può fare ricorso alla Corte di Cassazione (ultimo grado di giudizio, ultimo processo); quando c'è stato un patteggiamento è possibile unicamente il ricorso alla Corte di Cassazione. I termini per presentare l'impugnazione possono essere di 15, 30, 45 giorni, a seconda dei casi:

- 15 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata letta immediatamente alla conclusione del giudizio;
- 30 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata entro 15 giorni dalla conclusione del giudizio;
- 45 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione del giudizio.

> 4.4 I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione

(Possono essere richieste solo quando la condanna è diventata definitiva).

> La liberazione anticipata (sconto di pena per buona condotta)

Ogni sei mesi di detenzione, se ha:

- mantenuto "regolare condotta"

■ "partecipato all'opera di rieducazione", può avere una riduzione di 45 giorni sulla pena che le rimane da scontare. Può averla anche per i periodi trascorsi in custodia cautelare e agli arresti domiciliari, ma deve chiederla soltanto dopo che la pena è diventata definitiva. La richiesta, su apposito modulo, (disponibile presso la sezione) va rivolta al Tribunale di Sorveglianza (Tribunale che si occupa del carcere e dei detenuti). Il beneficio può esserle revocato, se commette nuovi reati prima di aver terminato di scontare la pena, anche in misura alternativa.

La condanna per un delitto non colposo commesso dopo la concessione del beneficio ne comporta la revoca. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 23.5.1995 ha stabilito che la liberazione anticipata può essere revocata solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, risulta incompatibile col beneficio concesso.

➤ I permessi premio (permessi di alcuni giorni da passare in libertà)

Sui permessi decide il Magistrato di Sorveglianza. Può avere, al massimo, 45 giorni di permesso all'anno (massimo 15 giorni di seguito). Per ottenerli è importante il parere favorevole del Direttore, ed una relazione dell'equipe che li preveda nell'ipotesi trattamentale a conclusione del documento della sintesi (relazione sul comportamento in carcere). Inoltre la sua condanna deve essere definitiva e deve averne scontata almeno un quarto, se relativa a reati non gravi. Se, invece, lei è condannato per rapina, estorsione, omicidio, etc. può avere i permessi premio solo dopo aver scontato metà della pena (ma, comunque, non oltre i dieci anni).

Per la pena non superiore ai tre anni, non è previsto un periodo minimo di pena da scontare per ottenere il permesso.

Non possono essere concessi permessi nei seguenti casi:

- per 2 anni, a coloro che sono imputati o condannati per un reato doloso commesso mentre scontavano la pena, ovvero durante il tempo in cui erano sottoposti alla esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale (es. arresti domiciliari);

- per 3 anni, ai condannati che sono evasi o per quelli che hanno subito la revoca di una misura alternativa, indipendentemente dalla natura del reato per il quale è stata inflitta la pena da espiare;
- per 5 anni, ai condannati per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, etc.) nei cui confronti si proceda o sia pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante il lavoro esterno, un permesso premio, una misura alternativa o durante un'evasione.

A seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "ex-Cirielli" i detenuti ai quali sia stata applicata in sentenza di condanna la recidiva ai sensi del quarto comma articolo 99 C.P., i permessi premio possono essere concessi:

- a) dopo l'espiazione di un terzo della pena, per i condannati all'arresto o alla reclusione inferiore a 3 anni;
- b) dopo l'espiazione della metà della pena, per i condannati alla reclusione superiore a 3 anni, salvo quanto previsto alla lettera c;
- c) per i condannati ad uno dei delitti previsti dall'art 4bis O.P. o per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

➤ Il lavoro esterno (art. 21 O.P.)

Il Direttore del Carcere può darle la possibilità di svolgere un lavoro all'esterno (se la condotta è irreprensibile e la persona affidabile). Però, se lei è condannato per un reato grave (rapina, estorsione, omicidio, etc.) può avere il lavoro esterno solo dopo aver scontato un terzo della pena (comunque non oltre cinque anni e dieci anni per i condannati all'ergastolo). Il lavoro esterno può essere consentito anche agli imputati.

➤ **La semilibertà** (misura per la quale, di norma, si rimane in carcere solo di notte)

È la possibilità di uscire dal carcere durante la giornata per svolgere un'attività lavorativa, di studio o di volontariato, rientrando poi in carcere la sera. Occorre osservare gli obblighi del programma (orario di uscita e rientro, non allontanarsi dai luoghi indicati dal programma).

Per ottenere la semilibertà è necessario avere scontato metà della pena. Nei casi in cui lei potrebbe avere l'affidamento in prova ai servizi sociali (pena da scontare non superiore ai tre anni) può essere ammesso alla semilibertà se il Tribunale ritiene che non ci siano le condizioni per l'affidamento: in questo caso, non occorre aver scontato metà della pena. Questa possibilità non è prevista per chi è stato condannato per reati particolarmente gravi (art. 4 bis O.P.: rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti aggravato, omicidio, etc.). Inoltre per questi reati gravi la semilibertà si può ottenere solo se si è scontata la maggior parte della pena (almeno i due terzi). Anche chi è stato condannato all'ergastolo può ottenere la semilibertà, ma deve avere scontato almeno venti anni di pena. (Per calcolare quanta pena ha scontato, per richiedere la semilibertà, aggiunga anche i giorni che ha avuto di liberazione anticipata). I condannati recidivi ai sensi dell'art. 99 quarto comma C.P. possono accedere alla semilibertà solo dopo aver scontato almeno i 2/3 della pena, ma se trattasi di delitti ex art 4bis O.P. dopo almeno i 3/4.

La semilibertà non può essere concessa più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del Codice Penale.

Ricordi che, in relazione a tutte le misure alternative (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) se non rispetta le prescrizioni la misura le può essere sospesa dal Magistrato di Sorveglianza e lei dovrà ritornare (provvisoriamente) in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza deciderà se revocarle o meno la misura entro trenta giorni. In caso di revoca, per tre anni non potrà più richiedere alcun beneficio, neppure i permessi premio.

➤ L'affidamento in prova ai servizi sociali

Può chiedere l'affidamento se le rimane da scontare una pena compresa entro i tre anni.

Può essere richiesto mandando un'apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza, il quale può sospendere l'esecuzione della pena e scarcerare, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza prenda la decisione definitiva. La sospensione della pena può essere concessa se il Magistrato ritiene

che lei abbia buone probabilità di ottenere l'affidamento, che non ci sia pericolo di fuga e che la continuazione della carcerazione costituisca un grave pregiudizio. Il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe decidere entro 45 giorni, a partire da quando gli perviene la sua istanza, trasmessa dal Magistrato, ma tale termine potrebbe non essere rispettato a causa del carico di lavoro dei Tribunali.

Anche se formalmente non è obbligatorio per la concessione dell'affidamento, però poi, di fatto, il lavoro è un elemento indispensabile per ottenere l'affidamento in prova ai Servizi Sociali: quando propone l'istanza, perciò, è opportuno che lei alleggi la documentazione relativa all'offerta di lavoro, altrimenti le possibilità di averlo sono scarse. È inoltre assolutamente indispensabile che l'istanza sia corredata dall'indicazione del domicilio, della residenza o comunque di una sistemazione abitativa. Non è sufficiente l'elezione di domicilio presso lo studio professionale del difensore.

Se l'istanza viene respinta la sospensione della pena è revocata e lei deve tornare in carcere, senza avere più la possibilità di chiederla nuovamente, nemmeno in relazione ad una diversa misura alternativa. L'affidamento in prova al servizio sociale le permette di scontare la pena al suo domicilio o in un luogo di accoglienza, ma deve rispettare le prescrizioni (regole da rispettare durante l'affidamento o la detenzione domiciliare) che il Tribunale di Sorveglianza deciderà.

Le prescrizioni più frequenti sono:

- non allontanarsi dal proprio comune o provincia, se non autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza;
- mantenere contatti quindicinali con l'Assistente sociale dell'UEPE (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, ex Centro di Servizio Sociale Adulti - C.S.S.A.);
- dedicarsi ad un lavoro stabile, oppure all'attività di volontariato o ancora ad attività scolastiche o di formazione professionale;

- rispettare gli orari in cui dovrà rimanere presso la sua abitazione (di solito nelle ore notturne);
- non frequentare pregiudicati;
- adoperarsi a favore delle vittime del reato.

Se lei è condannato per associazione di stampo mafioso, sequestro di persona o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ottenere l'affidamento soltanto se ha collaborato con la giustizia.

Se lei è condannato per rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di droga aggravato o omicidio, può ottenere l'affidamento soltanto se dalle informazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non risultano elementi per far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Ricordi, quindi, che avere una sintesi (cioè una relazione sul suo comportamento in carcere, fatta dagli operatori) favorevole e rientrare nel limite di pena previsto non basta per ottenere l'affidamento: deve anche corredare la sua richiesta con una documentazione che dia garanzie sull'occupazione che andrà a svolgere una volta scarcerato:

- una richiesta di assunzione, fatta da un datore di lavoro al di sopra di ogni sospetto (cioè non pregiudicato);
- oppure l'iscrizione ad una scuola, ad un corso professionale, ad una attività di volontariato, etc.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del Codice Penale.

➤ L'affidamento in prova in "casi particolari"

(per tossicodipendenti e alcolodipendenti)

Se la sua pena, o il residuo della pena che le rimane da scontare, è inferiore ai sei anni (quattro se trattasi di condannato per uno dei delitti

previsti dall'art 4bis O.P.) ed ha in corso un programma di recupero dalla tossicodipendenza, oppure se intende sottoporsi a questo programma, può chiedere di essere affidato ai servizi sociali, per proseguirlo o intraprenderlo all'esterno.

Questa restrizione è stata abrogata con il decreto legge, abrogazione poi confermata dalla legge di conversione 46/2006. A seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. ex-Cirielli la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del Codice Penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del Codice Penale, possono essere concessi una sola volta.

L'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso per più di due volte. Il detenuto che intenda fare richiesta di affidamento terapeutico deve presentare istanza al Magistrato di Sorveglianza, allegando obbligatoriamente certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante tossicodipendenza e programma terapeutico.

> L'ammissione alle misure alternative per condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (Art. 47quater O.P., introdotto dalla Legge n. 231/99)

A norma dell'art. 47 quater O.P. i condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, i quali intendono intraprendere un programma di cura e assistenza, possono essere ammessi all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare, qualsiasi sia la pena da scontare.

L'istanza deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio sanitario pubblico competente, o dal servizio sanitario penitenziario che

attesti le condizioni di salute e l'attuabilità del programma di cura e assistenza presso strutture ospedaliere o altre strutture impegnate secondo i piani regionali nella assistenza ai casi di AIDS. Le prescrizioni che riguardano la misura alternativa conterranno anche quelle inerenti le modalità di esecuzione del programma di cura e assistenza.

➤ **La detenzione domiciliare** (obbligo di rimanere in casa dopo i processi)

Ci sono vari "casi" di detenzione domiciliare: la può chiedere quando la sua pena residua da scontare è compresa entro i quattro anni (il limite è di 3 anni se trattasi di recidivi ex art 99, 4 comma, C.P.), se si trova in una delle seguenti condizioni:

- lei è una donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei;
- lei è padre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei, ma solamente se la madre è morta o sia assolutamente impossibilitata ad assisterli;
- lei è in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- lei ha oltre sessanta anni ed è inabile, anche parzialmente;
- lei ha meno di ventuno anni e vi sono comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia.

Se la sua pena residua da scontare non è superiore ai due anni, può ottenere la detenzione domiciliare se:

- non ricorrono i presupposti per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale;
- il Tribunale ritiene che durante il periodo in detenzione domiciliare

non commetterà altri reati;

- il reato per cui è stato condannato non è tra quelli compresi nell'art. 4 bis O.P. e non si è stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art 99 comma 4 C.P..

A seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "ex-Cirielli" la detenzione domiciliare può essere concessa per qualunque reato (tranne per quelli connessi alla riduzione in schiavitù, per quelli di violenza sessuale e per quelli previsti dall' art 4bis O.P.) purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai dichiarato recidivo ai sensi dell'art 99 quarto comma C.P..

L'istanza va rivolta al Magistrato di Sorveglianza.

In queste due ipotesi (pena non superiore ai quattro anni nelle particolari situazioni sopra descritte e pena non superiore ai due anni) il Magistrato di Sorveglianza può applicare provvisoriamente la misura, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

La detenzione domiciliare può essere concessa anche quando lei è in una delle condizioni che causano:

1) il differimento obbligatorio della pena (il Giudice è tenuto a rimandare l'esecuzione della pena)

- donna incinta;
- madre con figlio di età inferiore ad un anno;
- malato di AIDS o qualsiasi malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione.

2) il differimento facoltativo della pena (il giudice può, a sua discrezione, rimandare la pena)

- presentazione di domanda di grazia (cancellazione della pena);
- persona con grave infermità fisica;
- madre con figli di età inferiore a tre anni.

In questi casi, indipendentemente dall'entità della pena da scontare, la

detenzione domiciliare può essere concessa, per un periodo determinato e prorogabile. La richiesta di "sospensione dell'esecuzione della pena" va rivolta al Magistrato di Sorveglianza. Ricordi che se si allontana dal luogo di detenzione domiciliare (abitazione privata o altra struttura) commette il reato di evasione, e ciò comporterà la revoca di questo beneficio.

> 4.5 Indulto

Con la legge 241 del 1.8.2006 è entrato in vigore l'indulto.

Con l'indulto è ridotta di 3 anni la pena da scontare per reati commessi fino al 2.5.2006. Se per esempio deve scontare 6 anni, ne ha già scontati 1 e 8 mesi, sono cancellati 3 anni e la pena che residua è di 1 anno e 4 mesi. Alcuni reati sono esclusi dall'indulto. L'indulto è applicato automaticamente a chi deve essere scarcerato, negli altri casi deve essere richiesto.

5. Gestione dei rapporti giuridici con le istituzioni

➤ 5.1 Il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell'espulsione

Con la condanna le può essere applicata la misura di sicurezza (libertà vigilata, casa di lavoro e, se è cittadino extracomunitario, l'espulsione dal territorio dello Stato), che verrà eseguita dopo che avrà scontato la pena detentiva. In questo caso, quando sta per terminare di scontare la pena, il Magistrato di Sorveglianza fissa un'udienza per verificare se lei è ancora socialmente pericoloso e se quindi si debba procedere all'esecuzione della misura di sicurezza.

Se ha concluso positivamente una misura alternativa, il Magistrato di Sorveglianza potrà valutare in suo favore la cessazione anche della pericolosità sociale.

Se lei è straniero, ha diritto di rimanere in Italia fino al giorno dell'udienza per il riesame e, a tal fine, può chiedere un permesso di soggiorno temporaneo "per motivi di giustizia", in modo da poter presenziare all'udienza che la riguarda; se l'udienza non avesse l'esito sperato, l'espulsione diventa esecutiva. In ogni caso se nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc., non può essere espulso; così pure, non dovrebbero essere espulsi i minorenni, le donne incinte e quelle che hanno da poco partorito; gli stranieri sposati con italiani, o conviventi con parenti (fino al quarto grado) di nazionalità italiana (art. 19 Testo Unico (T.U.) sulla condizione dello straniero).

Se ricorrono queste situazioni è quindi opportuno farlo presente in anticipo, scrivendo alla Questura.

Ricordi, tuttavia, che l'espulsione può essere disposta anche in altre

circostanze:

- come sanzione alternativa (in tal caso la competenza spetta al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto in cui si trova ristretto) allorché la pena da scontare non sia superiore a due anni; o come sanzione sostituiva dallo stesso Giudice che ha emesso la sentenza di condanna, quando ritiene di infliggere una pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per l'applicazione della sospensione condizionale della pena;
- come sanzione amministrativa, per infrazione alle leggi sull'immigrazione;
- in seguito a condanne per delitti contro la personalità dello Stato (reati di terrorismo, etc.).

➤ 5.2 Il rinnovo del permesso di soggiorno

Se possiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in scadenza può fare domanda di rinnovo dal Carcere, ma tenga presente in ogni caso che la condanna per un "reato ostativo" (tutti i reati per il quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se la sua famiglia è regolarmente soggiornante in Italia potrà rinnovare o chiedere dal Carcere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Tenga presente che in questi casi il rilascio o il rinnovo non sono automatici, ma sono discrezionali e l'eventuale rigetto è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo. Il rinnovo per motivi di famiglia va richiesto dal carcere entro 60 giorni dalla scadenza.

Per qualsiasi informazione sul permesso di soggiorno le conviene contattare i volontari de L'Altro Diritto per ottenere una consulenza.

➤ 5.3 Le regole penitenziarie europee

(Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 12.2 87)

Tutte le regole penitenziarie devono essere applicate imparzialmente. Non vi deve essere alcuna discriminazione per razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale lei appartiene devono essere rispettati. Al momento dell'ingresso in Istituto, ha il diritto di ricevere informazioni relative alla vita penitenziaria, ai contatti con l'autorità giudiziaria e a tutto ciò che è necessario per conoscere i suoi diritti e doveri.

Ha il diritto di comunicare all'Ambasciata (o a un Consolato) del suo Paese che si trova in stato di detenzione.

Ha diritto ad avere un interprete per rapporti con i Giudici e con gli uffici pubblici. Se il processo è in corso, tutti gli atti che le notificano devono essere tradotti nella sua lingua. Conservi con cura tutti gli atti giuridici che le vengono consegnati dall'Ufficio Matricola, o dall'Ufficiale Giudiziario (il funzionario che assiste il Giudice all'udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini ed alla notificazione degli atti): potrebbero servirle per documentare istanze, ricorsi, etc.

Deve essere autorizzato a soddisfare le esigenze della sua vita religiosa e spirituale. Se nell'Istituto vi è un numero sufficiente di detenuti che professano la stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere riconosciuto o nominato: egli potrà organizzare i servizi e le attività religiose ed effettuare visite ai detenuti.

➤ 5.4 Trasferimento all'estero delle persone condannate

➤ Come chiedere il trasferimento

È possibile chiedere il trasferimento nel Paese di cui lei è cittadino, per

scontare lì la condanna subita in Italia.

A tal fine deve fare la richiesta relativa al Ministero di Giustizia Italiano, oppure al Ministero di Giustizia del Paese di cui lei è cittadino. Il trasferimento sarà possibile se ricorrono queste condizioni:

- che lei sia cittadino dello Stato nel quale chiede il trasferimento;
- che la sentenza sia definitiva;
- che lei debba scontare una pena superiore ai sei mesi (al momento del ricevimento della richiesta da parte del Ministero);
- che il fatto per cui lei è stato condannato costituisca reato anche per la legge dello Stato in cui lei chiede di essere trasferito;
- che tra l'Italia e il Paese dove chiede di essere trasferito ci sia un'apposita convenzione internazionale che preveda questa possibilità.

➤ Cosa succede dopo il trasferimento

La condanna subita in Italia sarà convertita in una condanna prevista dal codice penale dello Stato di destinazione per lo stesso tipo di reato. Comunque la sua posizione penale non potrà essere aggravata dalla conversione (la sua condanna non sarà aumentata). Il periodo trascorso nelle carceri italiane sarà detratto per intero dalla condanna che le sarà assegnata.

Potrà avere eventuali amnistie, o provvedimenti di grazia, sia dallo Stato italiano che dal Paese in cui sarà trasferito. L'eventuale revisione del processo rimarrà di esclusiva competenza dello Stato italiano.

➤ 5.5 L'estradizione

La sua estradizione verso un altro Stato può essere concessa solo quando il fatto oggetto della richiesta di estradizione è previsto come reato sia

dalla legge italiana che da quella dello Stato richiedente.

L'extradizione **non** può essere comunque concessa nei seguenti casi:

- in relazione a reati politici (escluso il genocidio);
- quando la legge dello Stato richiedente prevede la condanna a morte per il reato oggetto della richiesta (salvo che lo Stato richiedente non dia garanzie sul fatto che la condanna non verrà eseguita);
- quando l'interessato alla richiesta di estradizione è già condannato a morte nello Stato richiedente, oppure rischia una analoga condanna per fatti che non sono menzionati nella richiesta di estradizione.



6. Gestione dei rapporti economici con le istituzioni

➤ 6.1 La multa e l'ammenda, la conversione in libertà controllata o in lavoro socialmente utile

Le pene pecuniarie possono chiamarsi "multe" o "ammende". Vengono stabilite al termine di un processo e possono accompagnare la condanna alla detenzione, oppure costituire l'unica sanzione inflitta. Molti reati prevedono sia la pena detentiva sia quella pecuniaria. Per esempio, per i reati di droga e di contrabbando, sono previste multe molto severe.

Alle pene pecuniarie (multa o ammenda) inflitte dal Giudice di merito con la sentenza di condanna, si aggiunge, nel caso in cui sia stato proposto un ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile, l'irrogazione da parte della Corte di una sanzione pecuniaria compresa tra i 258,00 ed i 2.065,00 euro. Non si tratta, a differenza della multa e dell'ammenda, di una sanzione penale, ma amministrativa che si concreta nell'obbligo di versare la somma stabilita dalla Corte alla Cassa delle Ammende.

Quando lei non è nelle condizioni economiche per pagare, multe e ammende vengono convertite d'ufficio in una pena sostitutiva, che consiste nella libertà controllata.

Il ragguglio tra pena pecuniaria e libertà controllata viene effettuato calcolando 38,73 euro di pena pecuniari per un giorno di libertà controllata. La durata complessiva della libertà controllata non potrà comunque superare:

- 1 anno e 6 mesi, se si sostituisce una multa;
- 9 mesi, se si sostituisce un'ammenda.

La libertà controllata la dovrà scontare al termine della detenzione e comporta alcuni obblighi e divieti, che vengono decisi dal Magistrato

di Sorveglianza: presentarsi tutti i giorni in caserma, non uscire dal Comune di residenza, etc. (esiste la possibilità di far cessare in qualsiasi momento la pena sostitutiva, pagando la multa o l'ammenda dovuta).

Se non si rispettano tutte le prescrizioni della libertà controllata o del lavoro socialmente utile, che saranno indicate dal Giudice, i giorni rimanenti della pena, così sostituita, saranno scontati in carcere.

La sostituzione della pena pecuniaria con la libertà controllata o il lavoro socialmente utile obbliga gli stranieri, anche se condannati all'espulsione in sentenza, a soggiornare in Italia fino al termine della pena sostitutiva.

Se intende pagare, anziché scontare la pena sostitutiva, ma al momento non ha soldi a sufficienza per farlo, può chiedere di pagare a rate quanto è dovuto, rivolgendo un'apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza. Ogni rata non potrà, comunque, essere di importo inferiore a 15,00 euro e le rate possono essere, al massimo, trenta. Può anche chiedere di rimandare il pagamento per sei mesi, ulteriormente prorogabili, se prevede di avere, in quel momento, il necessario per versare la somma dovuta.

Da sottolineare che il buon esito dell'affidamento (è tale quando si ha il provvedimento di declaratoria del Tribunale di Sorveglianza) estingue la pena pecuniaria se l'affidato si trova in condizioni economiche disagiate (circostanza che l'interessato ha l'onere di allegare e dimostrare).

N.B. Per queste pene pecuniarie (multe a ammende) non è possibile chiedere, in nessun caso, la remissione del debito.

➤ 6.2 Le spese processuali e di mantenimento in carcere

Se lei è definitivo, le verrà chiesto il pagamento delle spese del processo e dei soldi che spettano all'avvocato d'ufficio (se non era stato ammesso al gratuito patrocinio).

Le verrà anche richiesto il pagamento di una quota giornaliera per il

mantenimento in carcere, attualmente fissata in 1,80 euro. Questa somma comprende il costo dei pasti e quello dell'uso del corredo personale, fornito dall'amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, etc.).

Per la copertura di queste due spese risponde con tutti i beni mobili e immobili che possiede (eccetto una parte della retribuzione del lavoro, anche se svolto in carcere, e della pensione, che non possono essere pignorati).

Se si trova in difficoltà economiche, può chiedere che le spese processuali e di mantenimento le siano rimesse, cioè condonate. (Oltre ad essere in difficoltà economiche, è necessario che lei abbia tenuto una buona condotta durante la detenzione). Se la richiesta verrà accolta, non sarà più tenuto a pagare queste spese. In tal caso, le verranno addebitate solo le spese di mantenimento per i mesi di detenzione in cui ha lavorato.

Per chiedere la remissione del debito deve presentare un'apposita richiesta al Magistrato di Sorveglianza. La domanda di remissione del debito va presentata non appena riceve l'avviso di pagamento e comporta la provvisoria sospensione della procedura per il recupero delle somme dovute. Quando terminerà la pena, il Magistrato di Sorveglianza valuterà se lei si trova nelle condizioni per ottenere la remissione effettiva del debito.

La retribuzione per il lavoro effettuato in carcere viene suddivisa tra il fondo disponibile (quattro quinti) e il fondo vincolato (un quinto). I soldi del fondo vincolato le saranno dati quando finisce la pena però, se proprio non può farne a meno, può chiedere, con l'apposito modulo che troverà in sezione, lo svincolo, specificando i motivi della sua richiesta (non è detto che venga sempre accettata).

> 6.3 Il risarcimento del danno

Quando il reato per il quale lei è stato condannato ha causato danni ad altre persone e queste si sono costituite al processo come parte offesa,

deve risarcirle. La somma per il risarcimento, stabilita dal Giudice, può essere recuperata con la vendita dei beni che possiede, oppure con trattenute sulla retribuzione, fino a un massimo dei due quinti (incluse le spese di mantenimento). Così come le pene pecuniarie, anche queste somme, dovute per il risarcimento del danno, non possono essere rimesse (con donate).

N.B. Il pagamento delle multe, delle spese processuali e di mantenimento e di eventuali risarcimenti (per chi si trova nelle condizioni economiche per effettuarlo) costituisce un requisito necessario per ottenere la liberazione condizionale (liberazione con obblighi da rispettare), la grazia (cancellazione della pena) e la riabilitazione (estinzione di ogni pena, pulizia del certificato penale).

7. Sportello Documenti e Tutele

➤ 7.1 Benefici a sostegno del reddito e altri documenti

È attivo all'interno del carcere di Sollicciano un servizio denominato Sportello Documenti e Tutele, la cui funzione è quella di garantire l'accesso ad alcune misure a sostegno del reddito (come l'indennità di disoccupazione o gli assegni familiari) o per ottenere alcuni documenti (come il codice fiscale o la carta d'identità).

Per accedere ai servizi dello sportello in alcuni casi potrà richiedere un colloquio diretto con gli operatori, in altri casi lo farà attraverso la mediazione dello scrivano della sua sezione.

Colloquio diretto con gli operatori per: iscrizione al collocamento, riconoscimento invalidità civile, domanda per pensione d'invalidità, carta d'identità.

Tramite lo scrivano: indennità di disoccupazione e assegni familiari.

Di seguito trova le indicazioni per usufruire di tutti i servizi.

➤ 7.2 Residenza anagrafica

Possono richiederla i detenuti che siano condannati almeno in primo grado. Per prassi viene inoltrata richiesta di assegnazione della residenza presso il NCP di Sollicciano per i definitivi che abbiano un residuo pena superiore ad almeno due anni.

I detenuti che vogliono chiedere la residenza anagrafica a Sollicciano possono rivolgersi all'operatore dello Sportello che verificherà presso gli

uffici competenti la possibilità di ottenerla.

➤ 7.3 Documento d'identità personale ed altri certificati anagrafici

Nel caso in cui necessiti della carta d'identità, ne faccia richiesta allo Sportello tenendo presente che potrà ottenerla solo se ha la residenza in Italia.

Le sarà richiesta anche una copia della carta di identità scaduta.

➤ 7.4 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Cos'è?

È una misura a sostegno del reddito che spetta ai detenuti che hanno lavorato nel corso dell'anno solare precedente a quello della richiesta.

Quali sono i requisiti?

I requisiti per richiedere l'indennità di disoccupazione sono:

- 1) aver lavorato nell'anno precedente a quello in cui si fa la domanda almeno 78 giorni (n.b. anche un'ora lavorata in un giorno vale come giornata lavorativa);
 - 2) aver contributi versati prima del biennio precedente a quello in cui si chiede l'indennità (ad esempio se si presenta la domanda nel 2006 si deve aver lavorato almeno una settimana prima del 31.12.2004).
- L'indennità viene pagata per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno.

Quando chiederla?

La domanda va presentata tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

Come e a chi chiederla?

Gli operatori dello Sportello Documenti e Tutele tra febbraio e marzo

di ogni anno si attivano per l'erogazione del servizio.

Per usufruire del servizio:

- si iscriva nella lista predisposta dallo scrivano della sua sezione;
- attenda che gli operatori verifichino attraverso l'Ufficio Conti Correnti del carcere o attraverso l'INPS la sussistenza dei requisiti;
- se le verifiche daranno esito positivo le verrà fatta compilare dallo scrivano l'apposita domanda che gli operatori avranno cura di far pervenire all'INPS;
- nel caso in cui, nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, avesse lavorato fuori dal carcere dovrà richiedere al suo ex datore di lavoro la compilazione di un apposito modulo (DL86/88).
- IN ALTERNATIVA potrà scegliere di non usufruire del servizio offerto dallo Sportello, compilare la domanda per l'indennità e inviarla direttamente all'INPS.

➤ 7.5 Assegni familiari

Cosa sono?

È uno strumento a sostegno del reddito delle famiglie. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Il diritto a richiedere gli assegni familiari è previsto dall'Ordinamento penitenziario che all'art. 23 recita: "Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge". Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

Quando chiederli?

Potrà richiedere gli assegni familiari a giugno e luglio di ogni anno. Potrà richiedere inoltre gli arretrati sino a 5 anni prima.

Potrà chiederli se lavora in carcere o per il periodo che ha lavorato in carcere.

Per quali familiari possono essere richiesti?

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori d'età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Possono richiedere gli assegni familiari anche i detenuti stranieri per il coniuge e i figli regolarmente soggiornanti in Italia. Se i familiari si trovano nel paese d'origine non si possono chiedere gli assegni familiari, eccezion fatta che per i cittadini di: Capoverde, Croazia, Jersey - Isole del Canale, Principato di Monaco, Slovenia, Tunisia e la ex Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

Quali documenti servono?

- stato di famiglia o autocertificazione stato famiglia su modulo fornito dall'INPS;
- dichiarazione autenticata del coniuge in cui dichiara di non percepire reddito (o se li percepisce indicarne la misura) o, in alternativa, certificazione ISEE richiesta ad un CAF;
- il coniuge dovrebbe anche sottoscrivere il modulo di richiesta assegni familiari, in alternativa può aggiungere alla dichiarazione autenticata di cui sopra la seguente dizione "dichiaro di non percepire e di non aver richiesto assegni familiari";
- dovrà inoltre conoscere i codici fiscali dei familiari a carico per inserirli nel modulo (non è necessario produrre copia dei codici fiscali, è sufficiente trascriverli nel modulo).

Come e a chi richiederli?

Potrà richiedere il modulo allo scrivano. Una volta compilato il modulo

lo invii, allegando stato di famiglia e dichiarazione coniuge, all'ufficio che si occupa dei soldi dei detenuti (Ufficio Conti Correnti).

Nel caso in cui il modulo risulti incompleto o compilato erroneamente verrà contattato direttamente dagli Operatori dello Sportello.

Se avesse problemi nella compilazione del modulo potrà richiedere l'aiuto degli Operatori dello Sportello, presentando domandina indirizzata a Sportello documenti e tutele in cui dovrà indicare:

- il suo nome e cognome;
- sezione e cella;
- motivo della richiesta (ad esempio: compilazione modulo assegni familiari).

➤ 7.6 Iscrizione al collocamento ordinario e collocamento per disabili

Possono iscriversi al collocamento per disabili tutti i detenuti regolarmente residenti nel territorio italiano che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali che hanno una percentuale d'invalidità pari o superiore al 46%;
2. invalidi del lavoro con percentuale d'invalidità pari o superiore al 34%;
3. non vedenti e i sordomuti (L. 382/70 e L. 381/70);
4. invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

Per iscriversi al collocamento speciale è necessario avere il riconoscimento formale dell'invalidità che viene rilasciato a seguito della visita della locale Commissione della ASL.

Possono iscriversi al collocamento ordinario tutti i detenuti regolarmente residenti nel territorio italiano. Chi era iscritto prima di entrare in carcere conserva l'iscrizione. L'iscrizione non comporta nessun tipo di vantaggio (come ad es. erogazione di sussidi o sgravi fiscali).

Come chiedere il riconoscimento dell'invalidità e/o effettuare l'iscrizione al collocamento?

Chieda un colloquio con gli operatori dello Sportello, presentando domandina indirizzata a Sportello documenti e tutele in cui indichi:

- il suo nome e cognome;
- sezione e cella;
- motivo della richiesta (indicare se si tratta di: iscrizione al collocamento ordinario o disabili, oppure se si vuole richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile).

➤ 7.7 Pensioni di anzianità, invalidità e sociale

- Pensione di anzianità. Spetta a chi ha maturato gli anni di anzianità contributiva previsti dalla legge, diversi a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.
- Pensione d'invalidità. Spetta agli invalidi iscritti al collocamento per disabili.
- Pensione sociale. Spetta ai detenuti italiani, comunitari o stranieri con carta di soggiorno, che abbiano 65 anni, la residenza in Italia e un reddito pari a zero o di modesto importo.

Per richiedere la pensione faccia domanda allo Sportello con le modalità indicate sopra, indicando il tipo di pensione per la quale vuole inoltrare la richiesta.

8. Rete cittadina dei servizi per l'Esecuzione penale interna ed esterna al carcere

Questo è un elenco delle Associazioni che si occupano di carcere e di misure alternative nell'area fiorentina.

➤ Alcolisti Anonimi

- *Auto-Aiuto per il recupero dall'alcoolismo, per persone libere o in misura alternativa. Da utilizzare all'uscita.*

CONTATTI:

Eugenio Lumini - "Gruppo Rucellai" Piazza S. Salvi, 4

tel. 055.671296 - indiano38@aliceposta.it

Attività esterna

➤ Altro Diritto (Associazione)

- *Sportello interno a Sollicciano, per documenti quali: assegni familiari, indennità disoccupazione, iscrizione collocamento, pensione di invalidità, pensione sociale, pensione d'anzianità.*
- *Attività interna ed esterna di consulenza stragiudiziale.*

CONTATTI:

Domandina interna allo "Sportello documenti e tutele"

Altro Diritto Contatti esterni c/o centro Attavante

tel. 055.7364043 (15.00-21.00)

attavante@hotmail.it - adir@altrodiritto.unifi.it

Attività interna ed esterna

➤ Arci - Centro Servizi

- *Progetto inserimento lavoro detenuti.*

CONTATTI:

Angelica Pea, Patrizia Del Sere, Marcello Bartalucci

via Dell'Anconella 4/r - tel. 055.225778 - fax 055.2306625

- cc.centroservizi@email.it

Attività interna ed esterna

➤ Arci - Comitato Territoriale di Firenze (Associazione Promozione Sociale)

- *Animazione interna - Corso pittura, musica, danza, eventi.*
- *Associazione "Scarcerarci" per le attività sportive. (Nicola Zuppa). Contatto: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Arci - Comitato Territoriale di Firenze tel. 055.262971

Francesca Chiavacci - tel. 055.26297245 - Piazza de Ciompi, 11 - parissi@arci.it

Attività interna ed esterna

➤ Arci - Scarcerarci (Associazione)

- *Attività sportive, protezione civile, raccolta fondi. Contatto: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Nicola Zuppa - tel. 055.26297230 - Piazza de Ciompi, 11

scarcerarci@libero.it

Attività interna ed esterna

➤ Associazione Volontariato Penitenziario (Associazione Onlus)

- *Sostegno interno - esterno alle misure alternative con struttura d'accoglienza diurna Attavante. Acquisto libri per detenuti studenti.*
- *Gestione del Progetto Giobbe per distribuzione indumenti e prodotti per l'igiene. Compilare apposita domandina.*

CONTATTI:

Carla Cappelli, Maria Milani, Dimitri Sani, Stefano Barbieri - tel. 055.486140

(segreteria telefonica e fax) - attavante@hotmail.it

Sede: Via Cavour 57, presso il Tribunale di Sorveglianza.

Centro Attavante tel. 055.7364043 (15.00-21.00)

Attività interna ed esterna

➤ CARITAS (Associazione Onlus) - CENTRO ACCOGLIENZA "IL SAMARITANO"

- *Accoglienza residenziale presso IL CENTRO "IL SAMARITANO" per detenuti in permesso, persone in misura alternativa, ex-detenuti.*

CONTATTI:

scrivere a: Caritas, Samaritano Via Baracca, 150/e - Firenze. Leonardo Salimbeni,

Valentina Monti, Lisa Vannini, Simone Ihle. tel. 055.3438680 oppure: Caritas,

Via de Pucci 2 - tel. 055.267701 - accoglienza@caritasfirenze.it

Attività interna ed esterna

➤ CIAO "Centro Servizi" (Associazione Onlus)
CENTRO ACCOGLIENZA "CASANOVA"

- *Sostegno, informazioni e accompagnamento alle misure alternative e al lavoro. Accoglienza Residenziale.*

CONTATTI:

scrivere ad Associazione Ciao - Via delle Ruote 39 - Firenze -
E. Cecchi, G. Parissi, L. Tusacciu. tel. 055.4630876/055.4633523 -
cc.centroservizi@gmail.com - 9.30-13.00 lun-ven pomeriggio su appuntamento
Attività interna ed esterna

➤ Cooperativa CAT

- *Mediazione linguistico-culturale presso il carcere di Sollicciano.*

CONTATTI: *Ufficio Educatori*

Via Slataper, 2 - Firenze - tel. 055.4487953 / 055.4222390
interpretariato@copcat.it
Attività interna

➤ Cooperativa Sociale Ulisse

- *Attività di lavoro all'interno e all'esterno del carcere: officina all'interno dell'Istituto penale di Sollicciano, officina all'esterno del carcere, per recuperare e riciclare le biciclette, provenienti dalla depositaria comunale. Noleggio biciclette in città. Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Gianni Autorino Via Galeotti, 7 - Firenze - tel. 055.6505295
presidenza@cooperativaulisse.org
Attività interna ed esterna

➤ Fondazione Michelucci

- *Studi e ricerche sul carcere e sul rapporto tra carcere e società.*

CONTATTI:

Fondazione Giovanni Michelucci - Via Beato Angelico, 15 - 50014 -
Fiesole - Firenze
Nicola Solimano, Mara Ceccatelli, Alessio Scandurra, Saverio Migliori.
tel. + 39.055.597149 - Fax + 39.055.59268
fondazione.michelucci@michelucci.it - www.michelucci.it
Attività esterna

➤ Il Giardino dei Ciliegi (Associazione)

- *Corso scrittura creativa: imparare a narrare, a raccontare storie. Il corso è rivolto alle donne. Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Mara Baronti, Monica Sarsini, Via dell'Agnolo, 5 - tel. 055.2001063

ilgiardinodeiciliegi1@virgilio.it

Attività interna

➤ Il Muretto

- *Sostegno detenuti attraverso i colloqui e percorsi di reinserimento.*

CONTATTI:

scrivere a Don Alessandro Santoro Via Lombardia 1/p Le Piagge - Firenze

- tel. 055.373737 - ilmuretto@libero.it

Attività interna ed esterna

➤ Il Varco (Associazione)

- *Rieducazione al reinserimento, accompagnamento, appoggio tramite altre associazioni per il lavoro.*

CONTATTI: Domandina diretta

Giuseppe Mancini c/o Centro Attavante, 2 - tel. 055.7364043

giuseppemancini@hotmail.com - giuseppemancini@ilvarco.org

Attività interna ed esterna

➤ Leonardo Onlus (Associazione)

- *Visite periodiche ai detenuti e aiuto nel reinserimento lavorativo.*

CONTATTI: Domandina diretta

Quirino Caselli - Leonardo onlus c/o Cavip/Org. Caselli - Via Magenta, 19

- 50123 - Firenze - tel. 055.287388 - quirino@caselli.it

Attività interna

➤ Liberarsi - Associazione Onlus

- *Informazione e controinformazione sul carcere tramite giornalino e sito web.*

CONTATTI:

Via A. Tavanti, 20 - 50143 - Firenze - tel/fax 055.473070 - assliberarsi@tiscali.it

C.G. De Vito

Attività interna ed esterna

➤ Mediamente (Associazione)

- *Mediatori Linguistico - Culturali*

CONTATTI:

Via Della Torretta, 12 - 50137 - Firenze.

Patrizia Bertoletti 328.8843209.

Mediatori: Kalliopi Vojo, Silvia Banu, Mohammed Zgar.

Attività interna ed esterna

➤ OASI - CENTRO DI ACCOGLIENZA Padri Mercedari

- *Accoglienza residenziale per detenuti in permesso, persone in misura alternativa, ex-detenuti.*

CONTATTI:

scrivere a OASI Via Accursio, 19 - Firenze -

Padre Dino Lai, Paolo Martinino, Giovanni Colantuono, Lucia Niccolai

Centro Padri Mercedari, Via Accursio, 19 - Firenze - tel. 055.2049112

antonio.pinna@padrimercedari.it - www.oasifirenze.it

Attività interna ed esterna

➤ Pantagruel (Associazione)

- *Attività di sostegno e lavorative interne ed esterne. (costruzione Bambole al femminile di Sollicciano). Realizzazione di un giornale al femminile.*

CONTATTI: Domandina diretta

Salvatore Tassinari, Daria Tommasini, Letizia Santoni, Fiorella Caporali,

Barbara Spaccapietra - Via Tavanti, 20 - Firenze - tel. 055.473070

asspantagruel@virgilio.it - www.informacarcere.it

Attività interna ed esterna

➤ Scuola Edile

- *Corsi di formazione professionale nel settore delle costruzioni. Stages esterni al carcere. Formazione ed Inserimento Lavorativo. A Sollicciano (Gozzini). Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Sig. Bruno Ferrari Via L. il Magnifico, 8 - 50129 - Firenze - tel. 055.4625035

angelazampini@scuolaedile.fi.it - www.scuolaedile.fi.it

Attività interna ed esterna

➤ Società di S. Vincenzo de Paoli

- *Assistenza e sostegno al detenuto e informazione all'esterno sulla realtà carceraria.*

CONTATTI: Domandina diretta

Via degli Alfani, 47 - 50121 - Firenze - tel. 055.211378

Attività interna ed esterna

➤ Suore Vincenziane S. Caterina - Centro accoglienza femminile S. Maria

- *Accoglienza residenziale per donne in permesso-premio o in misura alternativa.*

CONTATTI: Domandina interna

Suor Rosa, tel. 055.495341/ 055.472053

Via S. Caterina d'Alessandria, 15 - Firenze - s.caterina.fi@libero.it

Attività interna ed esterna

➤ Teatro degli Stregatti (Associazione)

- *Attività teatrale con i detenuti di Sollicciano - sezione maschile. Contatto: Ufficio Educatori*

CONTATTI:

Elisa Taddei, Luana Ranallo, Ufficio Educatori Sollicciano tel. 055.73721

Attività interna

➤ Telefono Azzurro (Associazione Onlus)

- *Supporto alle mamme detenute e ai loro bambini. Accompagnamento dei bambini all'Asilo Nido. Supporto al progetto Theo per l'accoglienza esterna delle madre in stato di detenzione con figli.*

CONTATTI: Domandina diretta

Silk Stegemann Via Assisi, 20 - tel. 055.781481

sstegemann@inwind.it - firenzeazzurro@azzurro.it

Attività interna ed esterna

➤ UISP (Associazione)

- *Attività motoria e attività ludico. Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Orlando Materassi Via Bocchi, 32 - Firenze - tel. 055.6583501

solidarieta@uon.it

Attività interna ed esterna

8.1 UFFICI PUBBLICI

UFFICI PUBBLICI PENITENZIARI

➤ CARCERE DI SOLLICCIANO

Via G. Minervini, 2r - 50142 - Firenze
tel. 055.73721

➤ CARCERE MARIO GOZZINI "SOLLICCIANINO"

Via G. Minervini, 8r - 50142 - Firenze
tel. 055.755421 / 055.755451, con SEZIONE SEMILIBERI

➤ UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA - UEPE

Borgo La Croce , 60r - 50126 - Firenze
tel. 055.2631905 / 055.2631924

➤ TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Via Cavour, 57 - 50121 - Firenze
c/o Corte d'Appello
tel. 055.50051

SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FIRENZE

➤ SIAST N° 1

Via Verdi, 24 - 50125 - Firenze - tel. 055.2769629
Oltrarno - tel. 055.218930 / 055.218255
S. Jacopino - tel. 055.334301 / 055.334302

➤ SIAST N° 2

Via Gabriele D'Annunzio, 29 - 50135 - Firenze
tel. 055.6264907

➤ SIAST N° 3

Piazza Elia della Costa,3 - 50126 - Firenze
tel. 055.6817411

> SIAST N° 4

Villa Vogel - Via delle Torri, 23 - 50142 - Firenze - tel. 055.2767137 -
fax 055.2767154

Centro Sociale Isolotto - tel. 055.7875001/012 - fax 055.7875532

Centro Sociale Legnaia - Lungarno S. Rosa, 13 - tel. 055.2287811/22 -
fax 055.2276133

> SIAST N° 5

Via Lambruschini, 33 - 50134 - Firenze - tel. 055.2767071

Centro Le Piagge - Via Dell'Osteria - tel 055.3224262 - fax 055.3224250

Centro Rifredi-Castello - Via C. Bini, 5/a - tel. 055.447891 - fax 055.4478938

Centro Novoli-Lippi - Viale Guidoni, 178/b - tel. 055.3283616 - fax 055.3283625

> UFFICIO CARCERE

Via Verdi, 24 - 50125 - Firenze - 3° piano (bus 14 e 23)

tel. 055.2769785 - fax 055.2769602 - m.verna@comune.fi.it

> GARANTE DETENUTI

Piazza della Parte Guelfa, 3 - 50123 - Firenze

Palazzo Canacci - 50125 - Firenze

tel. 055.2769138 - 055.2769137 - garante detenuti@comune.fi.it

> POLO DELLE MARGINALITÀ

IPAB "Educatore del Fuligno" - Via Faenza, 48 - Firenze - tel. 055.210232

/ 055.2670323 / 055.2670615 - fax 055.2645498

> ALBERGO POPOLARE

Via della Chiesa, 66 - Firenze

tel. 055.211632

> UFFICIO IMMIGRAZIONE (Chiuso mercoledì pomeriggio)

Via Verdi, 24 - Firenze - piano terra (accanto alla Poste)

3° piano Ufficio SPRAR Richiedenti Asilo

tel. 055.2769604 / 055.2769632 - immigr@comune.fi.it

SERVIZI PER TOSSICODIPENDENTI E ALCOOLDIPENDENTI ASL 10 - FIRENZE

> FIRENZE - SERT A

Borgo Pinti, 68r - 50121 - Firenze - tel. 055.246061 / 055.2460622 -
fax 055.24606037

Via dell'Arcoiaio, 2/a - 50135 - Firenze - tel. 055.6264054 / 055.6264056
- fax 055.6264060

> FIRENZE - SERT B

Piazza del Carmine, 17 - 50124 - Firenze - tel. 055.287299 / 055.210730
/ 055.210571 - fax 055.211811

Lungarno S. Rosa, 13 - 50142 - Firenze - tel. 055.2285667 / 055.2285757
/ 055.2285707 - fax 055.2285785 / 055.2285760

> FIRENZE - SERT C

c/o Villino Passeri - Via L. Il Magnifico, 102 - 50129 - Firenze - tel.
055.6264430 / 055.6264431 - fax 055.6264445

c/o Villa Basilewsky (solo SAT) - Via L. Il Magnifico, 104 - 50129 - Firenze
- tel. 055.6264436 - fax 055.6264446

> SERT SESTO FIORENTINO

Via Gramsci, 161 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055.4498323 - fax 055.4498333

> SERT CAMPI BISENZIO

Via dei Bruni, 49 - 50013 - Campi Bisenzio (FI)
tel. 055.8960218 - fax 055.891861

> SERT SCANDICCI

Via Rialdoli, 80 - 50018 - Scandicci (FI)
tel. 055.7294240 - fax 055.7294240

> SERT CHIANTI - BAGNO A RIPOLI

c/o Ospedale Ponte a Niccheri - Via dell'Antella, 58 - 50011 - Antella
Bagno a Ripoli (FI) - tel. 055.2496210 - fax 055.2496236

> SERT FIGLINE VALDARNO

c/o Presidio Ospedaliero Serristori - Via G. da Terrazzano, 20 - 50063 -
Figline Valdarno (FI) - tel. 055.9508330 / 055.9508230 / 055.9508429
- fax 055.9508431

> SERT MUGELLO - BORGO S. LORENZO

Via F. Niccolai, 23 - Via Bandini, 12 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI) -
tel. 055.8495143 / 055.8457802 - fax 055.8494383

> SERT INTERNO A SOLLICCIANO NCP

Via Minervini, 2r - 50100 - Firenze -
tel. 055.73721 chiedere del Ser.T interno

AMBASCiate E CONSOLATI

> ALBANIA - Repubblica d'Albania

SEZIONE CONSOLARE:

via Asmara, 3/5 - 00199 - Roma - tel. 06.86224130 - fax 06.86216005

CONSOLATO GENERALE:

piazza Duomo, 17 - 20122 - Milano - tel. 02.86467423 - fax 02.86995396
Circoscrizione: Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto.

> ALGERIA - Repubblica Algerina Democratica e Popolare

sito internet: www.algerianembassy.it

SEZIONE CONSOLARE:

via Barnaba Oriani, 26 - 00197 - Roma - tel. 06.8084141 - fax 06.80660498

CONSOLATO GENERALE:

via Rovello, 7/11 - 20121 - Milano - tel. 02.7208603 / 02.72003266 -
fax 02.7208595

Circoscrizione: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana.

> BULGARIA - Repubblica di Bulgaria

SEZIONE CONSOLARE:

via P.P. Rubens, 21 - 00197 - Roma - tel. 06.3224640 / 06.3224643 - fax
06.3226122 - bgamb.roma@tin.it

CONSOLATO ONORARIO:

piazza San Marco, 3 - 50121 - Firenze - tel. 055.289551 - fax 055.217609
Circoscrizione: Toscana.

> CINA - Repubblica Popolare Cinese

SEZIONE CONSOLARE:

via Bruxelles, 56 - 00198 - Roma - tel. 06.85350118 - fax 06.8413467

CONSOLATO GENERALE:

via dei Della Robbia, 39 - 50132 - Firenze - tel. 055.5058188 / 055.520699
- fax 055.5520698

Circoscrizione: Toscana, Liguria, Umbria, Marche.

> MAROCCO - Regno del Marocco

sito internet: www.ambasciatadelmarocco.it

SEZIONE CONSOLARE:

via Lazzaro Spallanzani, 8/10 - 00161 - Roma - tel. 06.4402524 /
06.4402587 / 06.4402506 - fax 06.4402695 -
sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

CONSOLATO GENERALE:

via del Carrozzaio, 3 - 40138 - Bologna - tel. 051.538763 - fax 051.531863
Circoscrizione: Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Veneto,
Friuli Venezia Giulia.

> ROMANIA

sito internet: www.roembit.org

SEZIONE CONSOLARE:

via del Serafico, 69/75 - 00142 - Roma - tel. 06.51531155 / 06.51965266
- fax 06.51531151 - amdiroma@roembit.org

CONSOLATO GENERALE:

via Gignese, 2 - 20100 - Milano - tel. 02.40074018 - fax 02.40074023

Circoscrizione: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana.

> TUNISIA - Repubblica Tunisina

CONSOLATO:

via delle Egadi, 13 - 00141 - Roma - tel. 06.87188006 / 06.87183159 -
fax 06.87188002

Circoscrizione: Lazio, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Marche.



*Il progetto "Leccio" è finanziato dalla Regione Toscana - Giunta Regionale -
Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà.
Area di coordinamento politiche sociali integrate, Settore cittadinanza sociale.
Decreto R.T. n. 3336 del 16/07/08.*